



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale Originale

Delibera n. 10 del 12.04.2014	Oggetto: Approvazione regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali.
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **DODICI** del mese di **APRILE** alle ore **10:20** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **prima** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Sindaco Leopoldo Chieffallo	X	
	Vice Sindaco Pasquale Torquato	X	
	Assessore Antonio Ungaro	X	
	Consigliere Luca Marrelli	X	
	Consigliere Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Consigliere Vincenzo Buoncore	X	
	Consigliere Rosario Ungaro	X	

Consiglieri assegnati al Comune n. 7, in carica n.7, presenti n. 7 Assenti 0.

Constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta;

- Assume la Presidenza del Consiglio il Signor Leopoldo Chieffallo nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti;
- La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2014

Oggetto: Approvazione regolamento per l'uso degli impianti sportivi.

Il Sindaco espone il punto all'O.d.G.

VISTO l'art. 7 del T.U.E.L. Di cui al D. Lgs.vo n. 267/2000 recante: "Regolamenti", ai sensi del quale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

VISTO l'art. 54 del vigente Statuto comunale in materia di regolamenti comunali.

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 117 comma 6 della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale n. 3/2001, configura in capo agli Enti Locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'articolo 4 della legge n. 131/2003, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla predetta legge costituzionale n. 3/2001) che dispone testualmente: *"1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. 3. L'organizzazione degli Enti Locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'Ente Locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. 5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate. 6. Fino all'adozione dei regolamenti degli Enti Locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo"*.

PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione dotarsi di un regolamento che disciplini in modo compiuto l'uso di tutti gli impianti sportivi comunali individuati, allo stato, nello stadio comunale per il gioco del calcio "Antonio Manfredi", nel campo di calcetto, nel campo da tennis e nel palazzetto dello sport con palestra pluriuso per la pallacanestro e la pallavolo.

VISTO che l'ufficio comunale competente ha predisposto lo schema di regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali che il Sindaco sottopone all'approvazione di questo Consesso e che lo stesso allegato alla presente proposta è stato redatto in modo da renderlo quanto più possibile in linea con la realtà territoriale del Comune di San Mango d'Aquino e con le esigenze dei suoi abitanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

SPECIFICATO che il regolamento predisposto riguarda l'uso di tutti gli impianti sportivi comunali e pertanto dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono automaticamente abrogate, anche implicitamente, tutte le norme in contrasto riportate in regolamenti o disciplinari, che regolavano in precedenza la stessa materia.

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta, evidenziando che l'uso degli impianti sportivi va regolamentato. Cede la parola al consigliere Luca Marrelli che evidenzia i punti più importanti di esso.

Il consigliere Vincenzo Buoncore chiede che sia specificato nel regolamento che nel caso l'uso venga concesso, ad esempio, ad una associazione, quest'ultima non la utilizzi per l'intera giornata. Il Consigliere Marrelli evidenzia che la precisazione è già stata inserita nel regolamento. Il consigliere Buoncore interviene per chiedere al Sindaco lo stato di realizzazione della piscina comunale per cui è stato chiesto ed erogato un mutuo di € 450.000,00. Il Sindaco risponde che si è proceduto in merito e si è verificato, attraverso un "business plan" che un Comune di 1.700 abitanti può mantenere una struttura così impegnativa forse per poco tempo, dunque sta riflettendo in merito. Il Sindaco sta verificando che non si facciano passività insostenibili.

P r o p o n e

- 1) di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il "*Regolamento per l'uso degli impianti sportivi*";
- 2) di disporre che copia del medesimo sia depositata presso l'Ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
- 3) di disporre che copia del regolamento sia altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai responsabili di Area;
- 4) di disporre che il regolamento sia pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

In assenza di altri interventi

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta n. 10 del 12.04.2014.

Sentiti gli interventi del Sindaco dei Consiglieri Marrelli e Buoncore;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

presenti n. 7

favorevoli n. 7

Visto l'esito della votazione

Dato atto dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Leg.vo n. 267/2000 (TUEL);

D e l i b e r a

- 1) **la narrativa** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **di approvare**, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il "*Regolamento per l'uso degli impianti sportivi*";
- 3) **di disporre** che copia del medesimo sia depositata presso l'Ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
- 4) **di disporre** che copia del regolamento sia altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai responsabili di Area;
- 5) **di disporre** che il regolamento sia pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Regolamento
per l'uso degli impianti sportivi

PARTE 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Il Comune di San Mango d'Aquino concede l'uso degli impianti sportivi comunali per l'esercizio di attività sportive, ricreative, sociali e culturali, consentendone il libero accesso ai privati cittadini, singoli o costituiti in società o gruppi, secondo le vigenti norme di legge.

ART. 2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti dalle seguenti strutture con relative attrezzature e annessi locali di servizio:

- Campo per il gioco del calcio denominato "Antonio Manfredi";
- Campo di calcetto, con campo pluriuso per la pallacanestro e la pallavolo;
- Campo da tennis;
- Palestra con campo pluriuso per la pallacanestro e la pallavolo.

ART. 3. Fermo restando la destinazione pubblica della Palestra, la priorità dell'uso è riservata alle Scuole dell'obbligo che, di norma, ne avranno la piena disponibilità durante l'intera mattinata delle giornate di lezione.

ART. 4. L'uso degli impianti sportivi non è esclusivo da parte di una singola società sportiva o di un singolo gruppo di cittadini, ma verrà concesso a tutte le società o gruppi che accettino le norme del presente regolamento e le modalità d'uso ivi contenute.

ART. 5. La Giunta comunale stabilisce il programma di utilizzazione delle strutture da parte dei beneficiari della concessione, compatibilmente con i programmi da questi presentati. L'atto di concessione d'uso dell'impianto sportivo nonché la stipula della convenzione sono di competenza del Responsabile del relativo servizio.

ART. 6. Gli oneri derivanti dalla gestione delle strutture sportive sono a carico dei concessionari, i quali corrispondono al Comune di San Mango d'Aquino la tariffa prevista dai successivi artt. 10 e 11. E' compito del concessionario provvedere alla vigilanza, al riassetto quotidiano delle strutture e degli attrezzi in uso, nonché per l'utilizzo gli impianti sportivi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad eccezione della palestra, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia degli impianti sportivi e dei locali annessi (spogliatoi, bagni, ecc.).

PARTE 2^ - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

ART. 7. L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che ne fanno richiesta a norma dei successivi artt. 8 e 9. Per l'uso della palestra devono essere rispettati i seguenti orari:

a) dal 1° maggio al 30 settembre:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 16.00 alle ore 22.30;
- domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22,30.

b) dal 1° ottobre al 30 aprile:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
- domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

L'accesso ai rimanenti impianti è consentito senza alcuna limitazione di orario.

La concessione degli impianti sportivi ad associazioni, gruppi o privati cittadini non implica, in ogni caso, uso per l'intera giornata.

ART. 8. Le società sportive, i gruppi ed i cittadini interessati all'uso continuativo delle strutture devono presentare apposita richiesta in carta libera indirizzata al Sindaco o all'Assessore allo Sport, ove individuato, nella quale sono indicati:

- gli impianti che intendono utilizzare;
- il programma dell'attività che intendono attuare;

- le fasce orarie ed i giorni in cui intendono usufruire degli impianti richiesti;
- le attrezzature ed i materiali propri che, eventualmente, intendono lasciare in deposito all'interno degli impianti;
- di aver preso conoscenza ed accettato le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'allegato schema di convenzione;
- di non svolgere attività a scopo di lucro.

ART. 9. Il Responsabile del procedimento, all'interno dell'Area competente, istruisce le domande di cui al precedente articolo 8 e la Giunta comunale formula ed aggiorna, di volta in volta, il programma di utilizzazione degli impianti.

Art. 10. Per l'uso giornaliero degli impianti e delle relative attrezzature, gli interessati devono farne domanda almeno cinque giorni prima al Sindaco o all'Assessore allo Sport, che ne autorizza l'uso per iscritto.

Il concessionario deve corrispondere, attraverso la tesoreria comunale, una somma corrispondente alla tariffa d'uso diurna e notturna, nonché in caso di utilizzo occasionale per organizzazione di manifestazioni o eventi un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni e da restituire a manifestazione conclusa. Entrambi gli importi sono predeterminati con delibera della Giunta comunale.

ART. 11. La concessione continuativa degli impianti sportivi ai soggetti richiedenti sarà effettuata con determinazione del Responsabile di Area competente.

Le società, i gruppi o i privati cittadini che ottengono la concessione per l'uso continuativo degli impianti devono provvedere al versamento, attraverso la Tesoreria comunale, della somma corrispondente alla tariffa mensile, nonché al versamento di una cauzione per ogni impianto di cui è stata concessa l'utilizzazione, entrambe nella misura prefissata con delibera della Giunta comunale. I concessionari, devono sottoscrivere altresì, l'apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato A).

ART. 12. La Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio, approva ed aggiorna l'importo delle tariffe e delle cauzioni dovute per l'uso degli impianti nell'anno di riferimento.

PARTE 3^ - DIVIETI E RESPONSABILITA'.

ART. 13. Chiunque acceda all'interno degli impianti sportivi comunali è obbligato ad indossare l'attrezzatura prevista per l'esercizio delle varie discipline sportive a norma dei Regolamenti delle Federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.. Le società sportive ed i gruppi titolari della concessione per l'uso degli impianti, in caso di utilizzo continuativo, devono farsi carico del rispetto di tale obbligo da parte dei propri aderenti.

Le società ed i gruppi titolari della concessione sono, inoltre, tenuti a sottoporre i propri affiliati alle visite mediche prescritte dai Regolamenti Federali per la pratica delle varie attività sportive.

ART. 14. Non è consentito l'uso degli impianti sportivi comunali per scopi di lucro. A tal fine, è facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la documentazione relativa alla gestione dell'attività svolta durante il periodo di concessione.

All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività estranea alla pratica dello sport, ad eccezione di manifestazioni di alto valore sociale e culturale, comunque pubbliche, preventivamente autorizzate e concordate con l'Amministrazione comunale di San Mango d'Aquino.

Il Comune di San Mango d'Aquino si riserva di escludere dall'uso degli impianti sportivi e, nel caso, di perseguire per vie legali chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, fatti salvi i provvedimenti previsti dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza.

ART. 15. Chi ottiene l'uso degli impianti deve porre la massima diligenza per la conservazione delle strutture ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che la sicurezza, l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso degli impianti stessi.

Si intende che il concessionario dell'impianto, nel caso in cui non segnali tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, accetta come idoneo e funzionale l'impianto, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. 16. I concessionari stipulanti la convenzione sono tenuti ad attivare una polizza per l'assicurazione per la responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza dovrà essere stipulata prima della sottoscrizione della convenzione e avrà la durata della convenzione stessa.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il servizio comunale competente all'atto della stipulazione della convenzione.

L'Amministrazione non risponde, in ogni caso, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti, restando questi a carico dei concessionari, sia in caso di utilizzo giornaliero, sia occasionale, sia continuativo, lasciando l'Amministrazione esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S.. Pertanto, chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti di capienza.

ART. 17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare o revocare la concessione nei seguenti casi:

- uso scorretto delle strutture;
- mancato versamento delle tariffe dovute secondo le modalità previste dalla concessione;
- cessazione dell'attività sportiva;
- sopravvenuta impossibilità di perseguire i fini sociali;
- mancata osservanza delle clausole previste dalla convenzione;
- cessione dell'uso dell'impianto ad altre società o privati cittadini non assistiti dagli incaricati del concessionario indicati all'art. 5 della convenzione regolante i rapporti tra le parti.

Il provvedimento di diniego o revoca, adeguatamente motivato, è notificato direttamente agli interessati con congruo anticipo. Per il recupero del debito residuo al momento della revoca, l'Amministrazione può avvalersi della cauzione a suo tempo prestata, fatte salve ulteriori azioni.

ART. 18. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per proprie iniziative, con preavviso di giorni 5 da notificarsi ai concessionari, nel rispetto delle attività già programmate e non rinviabili organizzate dai concessionari degli impianti.

PARTE 4^ - SANZIONI.

ART. 19. Coloro che utilizzino in qualunque modo gli impianti sportivi comunali senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il formale atto di concessione di cui ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità del fatto nella misura di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. n. 383/34 come modificato dall'art. 9 della L. n. 530/47, dall'art. 3 della L. n. 603/61 e dall'art. 114 comma 1 in relazione all'art. 113 comma 1, della L. n. 689/81. L'entità minima della sanzione è stabilita dall'art. 10 della citata L. n. 689/81, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs.vo n. 507/99. Ciò senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO (Provincia di Catanzaro)

CONVENZIONE
PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in San Mango d'Aquino, nella Casa Comunale,

tra

il Comune di San Mango d'Aquino rappresentato dal Responsabile di Area, in persona del _____,

e

_____, con sede legale in _____ alla via _____

_____, nella persona del legale rappresentante Sig _____ nato a _____

_____ il __. __. ____ e residente in _____ via _____, Cod. Fiscale _____, di seguito denominato "concessionario",

si conviene quanto segue:

Art. 1. Il Comune di San Mango d'Aquino in seguito alla determinazione del Responsabile di Area n. ____ del __. __. ____, assunta a norma dell'articolo 11 del vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, concede al concessionario, nella persona del legale rappresentante sig. _____, che a tal titolo accetta, l'uso dell'impianto _____ secondo le disposizioni del citato regolamento e nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla presente convenzione.

Art. 2. La concessione in uso dell'impianto _____ comprende, oltre tale impianto, anche i locali annessi, i servizi e le pertinenze, con l'esclusione dell'area circostante, sulla quale viene comunque autorizzata una servitù di passaggio per l'accesso all'impianto.

Art. 3. La durata della presente convenzione è fissata in anni _____, ovvero nell'eventuale termine superiore che potrà essere concordato dalle parti, su espressa richiesta della società concessionaria, fino ad un massimo di tre anni. La convenzione decorre dal __. __. ____ e non si intende rinnovabile tacitamente, per cui la scadenza rimane improrogabilmente fissata al __. __. ____; qualora il concessionario intenda utilizzare l'impianto oltre tale data, dovrà, pertanto, rinnovare l'intera pratica secondo le modalità di cui agli artt. 8 e seguenti del vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi.

Art. 4. Ferma restando la riserva di cui all'art. 18 del citato regolamento, il concessionario disporrà dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie sottoindicate:

- lunedì dalle ore _____ alle ore _____
- martedì dalle ore _____ alle ore _____
- mercoledì dalle ore _____ alle ore _____
- giovedì dalle ore _____ alle ore _____
- venerdì dalle ore _____ alle ore _____
- sabato dalle ore _____ alle ore _____
- domenica dalle ore _____ alle ore _____

Art. 5. Compete al concessionario l'onere di programmare e disciplinare l'accesso agli impianti durante i periodi di impiego onde garantirne il corretto uso da parte dei propri associati. A tal fine, durante gli orari di utilizzo dell'impianto, sarà sempre presente uno degli incaricati del concessionario, i quali sono i Sigg.:

- _____;
- _____;
- _____;

Art. 6. Il concessionario assume ogni responsabilità derivante dall'esercizio della pratica sportiva all'interno dell'impianto _____ liberando l'Amministrazione Comune di San Mango d'Aquino da qualsiasi onere in proposito.

In particolare si impegna formalmente ad utilizzare l'impianto esclusivamente per i propri fini statutari, senza scopo di lucro, con il solo intento di favorire la promozione sociale e civile dei propri iscritti.

Art. 7. Il concessionario garantisce fin d'ora che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto _____ avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario e igienico connessi con tale pratica. Ugualmente si impegna a rispettare quelle comuni prescrizioni di ordine tecnico legate alla specialità praticata e consistenti, in particolare, nell'uso di tenute e attrezzature idonee.

Art. 8. I materiali e le attrezzature eventualmente lasciate depositate all'interno dell'impianto si riterranno utilizzabili da chiunque sia autorizzato ad accedere, salvo che non vengano custoditi a cura e spese dei proprietari. Il Comune di San Mango d'Aquino non risponde dei danni causati a detti materiali né di eventuali sottrazioni.

Art. 9. Sono posti a carico del concessionario la vigilanza, il riassetto quotidiano delle strutture e degli attrezzi in uso, nonché con riguardo all'utilizzo degli impianti sportivi, di cui all'art. 2 del Regolamento, ad eccezione della palestra, la manutenzione ordinaria, la pulizia degli impianti e dei locali annessi (spogliatoi, bagni, ecc.).



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

	Determina		N. 10
	Delibera Giunta Municipale		
	Delibera consiglio comunale	X	del 12/04/2014

OGGETTO	Approvazione regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali.
----------------	--

PARERE AREA TECNICA-AREA AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> - DELIBERA	<input type="checkbox"/> - DETERMINA
--	--	---

<p align="center">DELIBERA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>- area tecnica <input type="checkbox"/>- Amministrativa</p> <p>Si esprime parere: -<input checked="" type="checkbox"/>Favorevole -<input type="checkbox"/>sfavorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa ai fini della approvazione della presente deliberazione. del T.U. 267/2000.</p>	impegno n. del	
--	---------------------------	--

<i>Il responsabile dell'area tecnica</i> Geom. Torchia Francesco	<i>Il responsabile dell'area amministrativa</i> D.ssa Paola Aliberti	di Euro/..... all'intervento n. capitolo/..... della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio. Il Responsabile del procedimento (Rag. Ernesto Trunzo)
--	--	---

Parere regolarità contabile	attestazione per gli impegni di spesa -art. 49 TUEL
------------------------------------	--

<p align="center">Area Economico – finanziaria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>- dovuto <input type="checkbox"/>- non dovuto</p> <p>Si esprime parere: -<input type="checkbox"/>Favorevole -<input type="checkbox"/>sfavorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. 267/2000, attestando altresì la sussistenza della copertura finanziaria</p> <p align="center">Il responsabile dell'area tecnica Geom. Torchia Francesco</p>	in data odierna, l'impegno contabile è stato registrato sul capitolo n..... San Mango d'Aquino li..... Il Responsabile del procedimento Rag. Ernesto Trunzo
--	---

Attestazione esistenza impegno spesa	Attestazione controllo atti art. 184
---	---

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49 del T.U. 267/2000, si attesta che in relazione all'impegno di spesa di cui al presente atto esiste non esiste la relativa copertura finanziaria. Il Responsabile dell'area Finanziario Geom. Torchia Francesco	Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 de D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune Il Responsabile dell'area Finanziaria Geom. Torchia Francesco
--	---

REGOLARITÀ TECNICA ,AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.L. N. 174/2012

Il RESPONSABILE SERVIZIO interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 e accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto e che relativamente a tale riscontro di regolarità amministrativa e contabile :

- il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio
- il presente atto comporta riflessi indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune
- il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune

Autorizza



L'emissione del mandato di pagamento come indicato nel dispositivo del presente atto.
Il Responsabile del Servizio finanziario
Geom. Torchia Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA E CONTABILE -ART. 151, C. 4, DEL TUEL 267/2000

Visto del responsabile del Servizio Finanziario di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria e pertanto si rende esecutiva la determinazione in data odierna
Il Responsabile del Servizio finanziario
Geom. Torchia Francesco

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Leopoldo Chieffallo



Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



Rep. Pubbl. n. 873

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

-E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2014..... come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;

-Non è soggetta a controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;

San Mango d'Aquino 24/11/2014

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/12/2014

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000).
 essendo decorsi 10 giorni dalla di inizio della pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000).

San Mango d'Aquino 24/11/2014

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti

